

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1876

gli scopi essenziali ed umanitari di leggi preesistenti, può gettare un'agitazione in mezzo a milioni d'uomini delle provincie meridionali. Io, anziché usare un atto di cortesia verso l'onorevole Mascilli, mi credo in dovere di combattere la presa in considerazione della sua proposta.

L'onorevole Mascilli ha esordito con un fatto per nulla esatto: non è vero che ai feudatari importi gravissima spesa e tempo lunghissimo per ottenere le notizie che loro sono necessarie.

Non è vero che essi non conoscano l'andamento dei terreni, secondo lo stato di sezioni; essi hanno in mano le loro antiche platee; hanno i registri dei loro agenti, hanno gli stati di sezione e i libri catastali, e l'onorevole Mascilli ricorderà che gli agenti del feudatario vengono personalmente sulle nostre terre a torre una quota parte dei nostri vini, dei nostri olivi, del cotone, del grano, e d'altre derrate; vengono, imperano, comandano, vessano, impigliano i nostri diritti; per lo che i medesimi hanno perfetta ed esattissima conoscenza delle terre, assai più e meglio degli stessi proprietari. Ma posto anche quello che dice l'onorevole Mascilli che i proprietari non possono avere le notizie necessarie per fare gli atti di citazione, ciò non può pregiudicarli.

Se la legge dell'8 giugno 1873 avesse comminata la decadenza, o la prescrizione dei loro diritti di decima o di canone pel decorrimiento del triennio, allora io sarei il primo ad appoggiare l'onorevole Mascilli, perchè non c'è nessun cittadino dello Stato, cui la proprietà è data dalla legge, il quale debba perdere questo diritto.

Ma non è vero quello che ha detto l'onorevole Mascilli. La legge del 1873 ha precisamente formulato l'articolo 21 il quale dice che, dopo il lasso del termine di tre anni il feudatario perde la prestazione in natura, ma ha diritto alla prestazione in canone, vale a dire che, se questa commutazione avviene nel 1876, nel 1877, nel 1878, od anche nel 1880, il feudatario nulla perde, egli percepisce a termini dell'articolo 21 tanto il canone che corre durante il 1880 quanto i canoni delle annate precedenti.

Non è esatto che il feudatario non possa accendere l'iscrizione ipotecaria, imperocchè l'articolo 22 dice che questa iscrizione si può prendere dal feudatario anche prima della commutazione. L'articolo 22 dice pure che, presa dal feudatario l'iscrizione, quante volte sia erronea, dopo la sentenza di commutazione, dopo il decreto di arbitrato, questa iscrizione viene a tempo e luogo rettificata.

Sono tanti anni, o signori, che lavoriamo per questa legge, ed io ricordo alla Camera le parole autorevoli, ispirate da vero amor patrio, dell'onorevole

Bonghi, uno dei nostri colleghi che siedono a destra, il quale diceva: bisogna spezzare i resti del passato, bisogna ridonare all'agricoltura e alla libertà i terreni dell'Italia meridionale.

Io vi ricordo quello che diceva l'onorevole Bonghi che per mezzo secolo la facoltà di commutare le prestazioni in canoni non si era attuata mai, sia a cagione della debolezza dei debitori delle prestazioni, sia principalmente a cagione della ostinata resistenza dei feudatari. Ed ora che abbiamo la legge del 1873, ora che questa legge ha reso obbligatorio quello che altra volta era facoltativo, io domando se in coscienza noi possiamo prendere in considerazione una proposta la quale desterebbe nell'Italia meridionale, se non peggio, un momentaneo accendimento di animi, e dico momentaneo, perchè io sono certo che, quand'anche la Camera prendesse in considerazione questa proposta Mascilli, la maggioranza degli uffizi e la Commissione che ne seguirebbe a tempo e luogo la respingerà.

Io quindi conchiudo pregando la Camera e Ministero a respingere la presa in considerazione di questa proposta.

Le gentilezze, le cortesie verso i nostri onorevoli colleghi dobbiamo lasciarle da parte quando si tratta dell'interesse di migliaia di cittadini, i quali ci hanno dato il mandato di qui rappresentarli. *(Vivi segni di approvazione a sinistra)*

MASCILLI. Io dirò una sola parola, perchè non intendo di rispondere all'onorevole Brunetti. La Camera oggi è preoccupata, e deve risolvere altre questioni più gravi.

Dico solamente all'onorevole Brunetti che egli teme la discussione, poichè oggi si tratta solo della presa in considerazione; e quando verremo alla discussione, io potrò dimostrare all'onorevole Brunetti che egli si è allontanato dal vero, e non già io.

Ma come sostenere che i proprietari vogliono la proroga per continuare ad esigere le prestazioni per loro vantaggio, mentre possono i coloni che si crederanno lesi dalla proroga rendersi essi parti diligenti? Essi hanno facoltà dalla legge di chiedere anche individualmente la commutazione, lo può uno solo, possono riunirsi in dieci, in quindici, in venti, e così anche facilitare l'operazione al proprietario, mentre il proprietario è obbligato di andarli rintracciando e comprenderli tutti in una volta in una citazione.

Nè si dica che, negandosi la proroga, non perderebbero niente, perchè, scaduto il termine, non possono esigere nè conservare il privilegio con la iscrizione.

Io vi dico, o signori, se le necessità di un interesse superiore ci hanno obbligato a dare delle ba-